



CITTÀ DI LEGNAGO

Ufficio Servizi Sociali

Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (Verona)
Tel. 0442/634912-634960
e-mail: ufficioassistenza@comune.legnago.vr.it
web: www.comune.legnago.vr.it



A V V I S O

PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA IN APPLICAZIONE DEL “FATTORE FAMIGLIA”

Ambito Territoriale Sociale VEN_21 Legnago

DGR n. 1609 del 19/11/2021 - Sperimentazione del “Fattore Famiglia” per l’accesso agevolato ai servizi alla prima infanzia

ATTIVITA’ REALIZZATA CON IL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE DEL VENETO

Si informa che con DGR N. 1609 del 19/11/2021, la Giunta Regionale ha approvato di avviare, presso gli Ambiti Territoriali Sociali, una sperimentazione del “Fattore Famiglia” ai servizi alla prima infanzia, di cui all’art. 3 della legge regionale n. 20 del 28/05/2020 la Legge Regionale numero 20 del 28 maggio 2020.

In applicazione della norma regionale è possibile **presentare domanda per l’ottenimento di Voucher per la frequenza dei servizi alla prima infanzia mediante applicazione sperimentale del “Fattore Famiglia”**.

Descrizione del contributo

In presenza dei requisiti richiesti e in caso di valutazione positiva dell’istanza potrà essere concesso Voucher al richiedente. **Il Voucher si sostanzierà in contributo, a titolo di rimborso, minimo di euro 200,00 e massimo di euro 600,00, per minore, per la frequenza dei servizi per l’infanzia (0-3 anni) riconosciuti dalla Regione del Veneto** ai sensi delle leggi regionali numero 32/1990, 22/2002 e 2/2006 e di cui al decreto 44 del 12 agosto 2021 del Direttore U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile - BUR 122 del 10 settembre 2021.

L’importo del contributo è in funzione dell’applicazione del “Fattore Famiglia” e decresce linearmente da euro 600,00 fino ad un minimo di euro 200,00.

Contributo pari ad euro 200,00 può essere corrisposto per i redditi con un valore ISEE di euro 15.000,00 (come rideterminato dall’applicazione del “Fattore Famiglia”), mentre contributo pari ad euro 600,00 può essere corrisposto per i redditi con un valore ISEE massimo di euro 3.000,00 (come rideterminato dall’applicazione del “Fattore Famiglia”).

Le domande con valore ISEE superiore ad euro 15.000,00 (come rideterminato dall’applicazione del “Fattore Famiglia”) non avranno accesso al contributo.

I contributi di cui sopra sono cumulabili con eventuali altri contributi disposti per i medesimi fini.

Ufficio Servizi Sociali. Dirigente 1° Settore: Dott. Luigi De Ciuceis Responsabile d’Area: Stefania Crescenzo.

Responsabile del Procedimento: Nicoletta Saggioro Tel. 0442/634966 mail: nicoletta.saggioro@comune.legnago.vr.it.

Indirizzo: Via XX Settembre, 29- 37045 Legnago (VR) Web: www.comune.legnago.vr.it ; Partita IVA 00597030238

Requisiti per la presentazione della domanda di contributo

Possono presentare richiesta i cittadini residenti nel Comune di Legnago che:

1. sono **cittadini italiani** oppure cittadini **comunitari** oppure cittadini **extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno** oppure cittadini stranieri aventi lo status di **rifugiato politico** o lo status di protezione sussidiaria;
2. hanno la **residenza nel territorio regionale del Veneto**;
3. **convivono con il minore**, anche adottato o in affidamento, **frequentante, dal giorno 1.9.2021 e per mesi 2 anche non consecutivi, i servizi educativi all'infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto** ai sensi della L.R. n. 32/1990, L.R. 22/2002 e L.R. 2/2006 (decreto 44 del 12 agosto 2021 del Direttore u.o. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile - BUR 122 del 10 settembre 2021). **Figlio e genitore/genitore adottivo/genitore affidatario richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune**, eccetto il caso in cui la domanda venga presentata dal legale rappresentante per il genitore minorenni o incapace di agire per altri motivi;
4. **non hanno carichi pendenti ai sensi della L.R. n. 16 del 11 maggio 2018**, "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale";
5. **sono in possesso di attestazione ISEE in corso di validità non superiore a euro 20.000,00**. L'attestazione deve contenere nella sezione "Nucleo familiare" il minore iscritto ai servizi all'infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto ai sensi delle disposizioni di cui sopra.

Criterio di priorità per l'accesso al contributo

Come da DGR 1609/2021, l'accesso al contributo è in funzione dell'**ordine cronologico di arrivo delle domande di contribuzione** e delle risorse stanziare.

Termini e modalità di presentazione della domanda

Le **domande devono essere presentate online nel periodo compreso dal 12 settembre 2022 al 15 ottobre 2022** attraverso il link <https://survey.econlivlab.eu/257931?lang=it>.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di attivare controlli a campione sulla veridicità dei requisiti dichiarati nell'autocertificazione.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali, telefonando dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, al numero 0442/634966 o tramite e-mail a servizisociali@comune.legnago.vr.it

Valutazione ed esito della domanda di accesso al voucher per i servizi alla prima infanzia

La valutazione delle domande avverrà attraverso il parametro del “Fattore Famiglia”, di cui alla legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”.

In caso di esito positivo il contributo verrà accreditato sul conto corrente indicato.

Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Comune di Legnago, in qualità di titolare (con sede in via XX Settembre, 29, 37045 Legnago – Email: info@comune.legnago.vr.it – PEC: legnago.vr@cert.ip-veneto.net – tel: +39.0442634898), tratterà i dati personali, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso con l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, in quanto necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte.

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD).

L'apposita istanza è presentata contattando il responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Legnago (avv. FABIO BALDUCCI ROMANO, P.IVA 02117280301 Via Savorgnana, n. 20, 33100 Udine - Telefono: +39.0432.513562, cell: 340.3666567, e-mail: fabio.balducci@gmail.com, PEC: fabio.balducciromano@avvocatiudine.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Monte Citorio, 121, 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lett. f) RGPD).

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

Dott. Luigi De Ciuceis

Documento firmato digitalmente



CITTA' DI LEGNAGO

UFFICIO: UFFICIO ASSISTENTI SOCIALI

N.665 del 1° SETTORE del 31/08/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: DGR N. 1609 DEL 19/11/2021 - SPERIMENTAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA PER L'ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA, AI SENSI DELLA L.R. N. 20 DEL 28/05/2020 "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ" (ART. 3). DDR N. 80 del 30/11/2021. PRESA D'ATTO DELL'ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTO ALL'AMBITO SOCIALE TERRITORIALE VEN_21 LEGNAGO E PROCEDURE DI ATTUAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE "FATTORE FAMIGLIA".

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, D.ssa Sara Castiglioni, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

PREMESSO che:

- con DGR N. 1609 del 19/11/2021, la Giunta Regionale ha approvato di avviare, presso gli Ambiti Territoriali Sociali, una sperimentazione del "Fattore Famiglia" ai servizi alla prima infanzia, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 20 del 28/05/2020;
- l'Allegato A della medesima DGR prevede la possibilità per la cittadinanza in possesso dei requisiti indicati dalla Giunta Regionale, di presentare domanda di Voucher per la frequenza dei servizi alla prima infanzia, mediante applicazione sperimentale del "Fattore Famiglia";
- il Voucher si sostanzierà in contributo minimo di Euro 200,00 e massimo di Euro 600,00 per minore per la frequenza dei servizi 0-3 anni riconosciuti dalla Regione Veneto ai sensi delle Leggi Regionali n. 32/1990, 22/2002 e 2/2006 e di cui al Decreto n. 44 del 12/08/2021 del Direttore U.O. Famiglia, Minori, Giovani e

Servizio Civile;

- come da disposizione regionale, l'accesso al contributo sarà in funzione dell'ordine cronologico delle domande di contribuzione e delle risorse stanziare;

- in base all'Allegato A della DGR 1609 del 2021 possono presentare domanda di contributo coloro che:

1. hanno cittadinanza italiana, comunitaria oppure extra-comunitaria in possesso di idoneo titolo di soggiorno oppure cittadini stranieri con status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;

2. hanno residenza in Veneto;

3. convivono con il minore, anche adottato o in affidamento, frequentante, dal giorno 01/09/2021 e per mesi due anche non consecutivi, i servizi educativi all'infanzia;

4. non hanno carichi pendenti ai sensi della Legge Regionale n. 16 del 11/05/2018;

5. presentano attestazione ISEE in corso di validità con valore non superiore a Euro 20.000,00;

- la Giunta Regionale ha approvato l'accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7/08/1990 numero 241, valido per il periodo 2021-2023, con l'Università degli Studi di Verona, per realizzare le attività per l'applicazione del "Fattore Famiglia";

CONSIDERATO che:

- la Giunta Regionale ha stabilito di assegnare all'Ambito Territoriale Sociale VEN_21 - Legnago, di cui il Comune di Legnago è ente capofila, un finanziamento pari ad Euro 167.291,00 per l'attuazione della sperimentazione;

- con Decreto n. 80 del 30/11/2021 del Direttore U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile è stato disposto lo stanziamento della somma di Euro 167.291,00 all'ATS VEN_21, di cui il Comune di Legnago è ente capofila;

- il medesimo Decreto approva all'Allegato B il modulo di rendicontazione della sperimentazione del Fattore Famiglia, il cui termine di presentazione previsto al 31/07/2022 è stato prorogato al 31/01/2023 con DDR n. 59 del 19/07/2022;

- con nota Prot. n. 0319484 del 19/07/2022 la Regione Veneto comunica il termine 1 settembre - 15 ottobre 2022 per l'apertura dell'avviso di finanziamento tramite la piattaforma Easy ISEE Fattore Famiglia di Economics Living Lab di Zevio (VR), precisando che minimi scostamenti sono determinabili dal singolo Ambito Territoriale Sociale, senza una preventiva autorizzazione della Regione del Veneto;

- con medesima comunicazione la Regione invia schema-tipo dell'avviso di finanziamento e slides informative relative all'incontro svoltosi il 15/07/2022 con i Comuni capofila;

RITENUTO necessario, in qualità di Comune capofila d'Ambito, prendere atto e provvedere a dar seguito a quanto previsto dagli atti regionali di cui sopra e di prevedere un modello di avviso di finanziamento, predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali, che venga utilizzato da tutti i Comuni dell'ambito affinché la procedura venga gestita in modo omogeneo;

VALUTATO di stabilire il termine 12 settembre - 15 ottobre 2022 per la presentazione delle domande da parte dei richiedenti nel relativo Comune di residenza appartenente all'Ambito tramite la piattaforma Easy ISEE Fattore Famiglia di Economics Living Lab di Zevio (VR), messa a disposizione dalla Regione Veneto;

RITENUTO utile, ai fini dell'applicazione del "Fattore Famiglia" nell'ATS VEN_21, secondo le disposizioni regionali, procedere come segue:

- i Comuni dell'ATS adottano e pubblicano Avviso di Finanziamento secondo lo schema approvato con la presente Determinazione;
- i cittadini dell'Ambito interessati, in possesso dei requisiti previsti da DGR 1609/2021, nei termini dell'Avviso, presentano domanda di Voucher per la frequenza dei servizi alla prima infanzia tramite la piattaforma Easy ISEE Fattore Famiglia di Economics Living Lab, tenuto conto che criterio di priorità di accesso ai contributi stabilito dalla Giunta Regionale è l'ordine cronologico di arrivo delle istanze;
- le amministrazioni comunali dell'ATS VEN_21 si riservano la facoltà di attivare controlli a campione sulla veridicità dei requisiti dichiarati nell'autocertificazione dell'istanza;
- grazie alla piattaforma messa a disposizione dalla Regione, verrà realizzata valutazione delle domande attraverso il parametro del "Fattore Famiglia" e verrà redatta graduatoria di Ambito;
- il comune di Legnago, in qualità di ente capofila di Ambito, salvo diverse disposizioni, liquida a ciascun Comune e ai nuclei beneficiari residenti nel comune di Legnago gli importi spettanti fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
- l'Ambito trasmette alla Regione Veneto il modulo predisposto dalla Regione (Allegato B al Decreto n. 80 del 30/11/2021) per la rendicontazione entro il 31/01/2023;

VISTO il DDR n. 80 del 30/11/2021 di assegnazione del finanziamento regionale al Comune di Legnago, in qualità di Comune capofila d'Ambito, per l'applicazione della sperimentazione "Fattore Famiglia";

VISTA la deliberazione di G.C. n. 1 del 04.01.2022 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022 - 2023 - 2024";

VISTO gli artt. 35 e 40 del Regolamento di Contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione degli stessi;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che attribuisce ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, ivi compresa la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa;

VISTO l'art. 68 dello Statuto comunale, che disciplina i compiti dei dirigenti ed in particolare l'adozione di provvedimenti

denominati "determinazioni";

In ottemperanza a quanto previsto al punto 6 comma 3 del Codice di comportamento del Comune di Legnago e l'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021, si dichiara l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis di Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. in qualità di Comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_21 Legnago di prendere atto e di provvedere a dar seguito a quanto previsto dalla DGR n. 1609 del 19/11/2021, dal Decreto del Direttore U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile n. 80 del 30/11/2021 e alle successive note della Regione Veneto ad esse relative;

2. di approvare il modello di Avviso di cui all'allegato A del presente atto, predisposto sulla base dello schema inviato dalla Regione Veneto, per la presentazione delle domande di Voucher per la frequenza dei servizi alla prima infanzia, mediante applicazione sperimentale del "Fattore Famiglia". L'Avviso verrà trasmesso a tutti i Comuni dell'Ambito per la pubblicizzazione e l'attuazione della sperimentazione "Fattore Famiglia";

3. di stabilire il termine 12 settembre - 15 ottobre 2022 per la presentazione delle domande da parte dei cittadini dell'ATS, interessati e in possesso dei requisiti di cui sopra, tramite la piattaforma Easy ISEE Fattore Famiglia di Economics Living Lab di Zevio (VR), messa a disposizione dalla Regione Veneto;

4. di accertare la somma di Euro 167.291,00 stanziata a favore dell'ATS Ven 21 per l'attuazione della sperimentazione "Fattore Famiglia" al cap. 211.06 dell'Esercizio Finanziario 2022-2023-2024 annualità 2022;

5. di impegnare la somma di Euro 167.291,00 al cap. 1722.05 dell'Esercizio Finanziario 2022-2024 annualità 2022 a favore dell'ATS VEN_21 per l'attivazione della fase sperimentale del "Fattore Famiglia";

6. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale verranno assunti i relativi impegni di spesa per la liquidazione degli importi spettanti a ciascun comune dell'ATS VEN_21 secondo l'approvazione delle graduatorie provvedendo alla conclusione dell'istruttoria;

7. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria ai fini della pubblicazione all'albo

pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

8. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni dell'Ente;

9. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'art. 6 D.Lgs 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e l'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
Dott. Luigi De Ciuceis
F.to digitalmente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1609 del 19 novembre 2021

Sperimentazione del "Fattore Famiglia" per l'accesso agevolato ai servizi alla prima infanzia.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto, si approva l'avvio di una sperimentazione del "Fattore Famiglia", di cui all'art. 3 della legge regionale n. 20 del 28 maggio 2020, "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità", per l'accesso agevolato ai servizi alla prima infanzia, mediante il coinvolgimento degli "Ambiti Territoriali Sociali".

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Nell'ambito dei servizi sociali, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative in generale sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di "sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza".

In base all'articolo 1 della legge 328 del 2000, la programmazione ed organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle Regioni e allo Stato, secondo alcuni principi, primo fra tutti il già enunciato principio di "sussidiarietà", che comprende anche la "sussidiarietà verticale".

Tenuto conto di questo principio, l'ente gerarchicamente inferiore svolge tutte le funzioni e i compiti di cui esso è capace, mentre all'ente sovraordinato viene lasciata la possibilità di intervenire per surrogare l'attività, laddove le risorse e le capacità dell'ente subordinato non consentano di raggiungere pienamente e con efficacia ed efficienza l'effettuazione di un servizio; l'intervento deve essere realizzato dall'ente più vicino al cittadino.

La Regione del Veneto, nell'osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, dall'articolo 6, comma 1, lettera n) dello Statuto e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, numero 176, promuove e persegue una politica organica ed integrata volta a riconoscere e a sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali ed ha approvato, a tal fine, la legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità".

La medesima legge regionale prevede, fra l'altro, la definizione degli ambiti di applicazione, dei criteri e delle modalità attuative del "Fattore Famiglia", previsto all'articolo 3 - Prestazioni sociali dei comuni.

La norma qualifica il "Fattore Famiglia" come strumento integrativo per definire le condizioni economiche e sociali della famiglia che accede alle prestazioni sociali ed ai servizi a domanda individuale, specificando che il suo uso, da parte dei Comuni, è facoltativo.

Nella prassi, è uno strumento già in uso da parte di alcuni Comuni del territorio regionale, applicato per determinare le tariffe di accesso ai servizi alla prima infanzia, al trasporto scolastico e agli impianti sportivi.

Si presenta come un indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale, che garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente e quoziente di premialità per le famiglie, al fine di individuare, in questo modo, eque modalità di accesso alle prestazioni sociali ed ai servizi a domanda individuale erogati dai Comuni.

In Italia, l'eleggibilità ai programmi di welfare è riconosciuta attraverso la "verifica dei mezzi" effettivi di sostentamento di ogni famiglia, secondo quanto è desumibile dal calcolo dell'Indicatore Socio-Economico Equivalente (ISEE), ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, numero 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE", indice del costo della vita e del benessere della famiglia che tiene conto delle differenze nella composizione dei nuclei familiari, in base alle seguenti scale di equivalenza:

Rispetto allo strumento ISEE, il "Fattore Famiglia" presenta scale di equivalenza più articolate, in grado di cogliere in modo più preciso le molteplici dimensioni del bisogno. In particolare:

1. incrementa i pesi dei figli, che non sono considerati come dei componenti generici e, per essi, considera anche la fascia di età di appartenenza;
2. tiene in maggiore considerazione il peso della presenza di disabilità, valutando anche il grado della stessa;
3. considera maggiormente il caso di un genitore solo, madre/padre con i figli;
4. considera il caso di perdita di reddito derivante da problemi di lavoro;
5. riconosce maggiore peso alla persona che vive da sola (per esempio, al costo della vita più elevato dei padri separati);
6. considera la presenza di figli gemelli.

Operativamente, il "Fattore Famiglia" è una rideterminazione dell'ISEE nazionale fatta sulla base delle seguenti scale di equivalenza:

	Fattore Famiglia
Composizione familiare	
1 ° componente	1.0
Single o monogenitore	0.6
se Monogenitore con figli minori	0.4
se anche vedovo/a con figli minori	0.2
Coppia	2.0
Figlio 0-5	0.7
Figlio 6-13	0.6
Figlio 14-18	0.5
Figlio studente 19-26	0.4
Adulto aggiuntivo	0.3
Coppia giovane con capofamiglia <40 anni	0.4
Gemelli fino a 10 anni	0.3x(N gemelli-1)
Condizione lavorativa dei genitori (con figli minori)	
Entrambi i genitori lavorano (scala x ogni coniuge)	0.1
Monogenitore lavoratore	0.2
Entrambi i genitori disoccupati (scala x ogni coniuge)	0.2
Monogenitore non lavoratore	0.4
Invalidità	
Media	0.5
Grave	0.85
Non autosufficiente	1.2
Minorenne disabile	0.2
Grave esclusione abitativa	
Senza tetto o senza casa	0.6
Sistemazioni insicure o sistemazioni inadeguate	0.3

Oggi, l'assegnazione degli aiuti e gli accessi alle famiglie a beni e servizi pubblici (per esempio, asili-nido, assegni per il nucleo familiare con 3 figli minori, assegni di maternità, mense e prestazioni scolastiche, agevolazioni per tasse universitarie, prestazioni del diritto allo studio, servizi socio-sanitari domiciliari e contributi di locazione) è percepita come ingiusta e spesso, poi, i cittadini chiedono alle Amministrazioni Locali di attuare un severo controllo sui fruitori di tali servizi.

L'esclusione per varie ragioni dal contributo di un nucleo familiare in stato di bisogno, comporta, per la società, un danno nemmeno minimamente paragonabile con l'ammontare del contributo negato. È il caso, ad esempio, di una famiglia alla quale non sia stato riconosciuto un contributo e che è costretta a non iscrivere, per problemi economici, il figlio ai servizi all'infanzia: verosimilmente, un componente familiare sarà costretto a chiedere una posizione lavorativa part-time, per via dell'impossibilità di garantire al proprio figlio un'adeguata sistemazione durante l'orario di lavoro.

Per rispondere a queste problematiche, il "Fattore Famiglia" consente di:

1. stimare la retta/il contributo personalizzato di ogni singolo nucleo familiare, eliminando i classici sistemi a scaglioni a favore, per questo motivo, di una maggiore equità;
2. verificare ex-ante i budget di spesa per il rispetto dei vincoli di bilancio;
3. effettuare la verifica dei mezzi (mini-riccometro/redditemetro), individuando possibili autodichiarazioni non veritiere;
4. comunicare direttamente con il cittadino (via e-mail o sistemi di messaggistica istantanea), relativamente all'esito della procedura;
5. costituire, nel corso degli anni, un'importantissima base-dati sulle fasce "fragili" della popolazione.

Con il "Fattore Famiglia", si vuole accompagnare le scelte dei decisori pubblici nell'erogazione dei contributi sociali e degli aiuti assistenziali, semplificando il processo decisionale e rispondendo ad una domanda di maggiore equità nella distribuzione delle risorse per i programmi di welfare, nella convinzione che un uso attento del denaro pubblico richieda che l'accesso ai beni e ai servizi sociali venga dato solo a coloro che sono in stato di effettivo bisogno.

A tal fine, la Giunta Regionale, con la deliberazione numero 1251 dell'1 settembre 2020, ha previsto un accordo-quadro con l'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Economiche (sottoscritto il primo di luglio 2021) volto alla definizione di una proposta inerente agli ambiti di applicazione, dei criteri e delle modalità attuative del "Fattore Famiglia", impegnando l'Università, a tal fine, nella produzione di una migliore e più approfondita conoscenza relativa al tema del "Fattore Famiglia".

Allo scopo di favorirne il ricorso e la diffusione, si intende approvare una sperimentazione del "Fattore Famiglia" ai servizi alla prima infanzia, tenuto conto della rilevanza di questo genere di servizi e dei costi che le famiglie devono sostenere per fruirne, individuando negli "Ambiti territoriali sociali" (di cui alla deliberazione numero 1191 del 18 agosto 2020 della Giunta regionale e alla comunicazione protocollo numero 556920 del 31 dicembre 2020 alla Regione per quanto attiene alla Federazione dei Comuni del Camposampierese di Camposampiero - PD) la forma organizzativa idonea per una corretta ed omogenea attuazione della sperimentazione in oggetto.

Infatti, è cambiata la consapevolezza dell'importanza dei servizi per la prima infanzia: da strutture utilizzate per la mancanza di un familiare disponibile per l'accudimento a contesti organizzativi strutturati per lo sviluppo socio-affettivo del bambino, quindi "supporto alle attività di cura genitoriale ed impulso verso la socializzazione".

Relativamente ai costi e alla sostenibilità, le famiglie dichiarano spese in aumento, motivo per il quale il reddito netto delle famiglie che usufruiscono del "nido" è mediamente più alto di quello delle famiglie che non ne usufruiscono. Questo fattore rischia di escludere le famiglie a basso reddito e a rischio di povertà dall'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, incidendo su quegli aspetti che influiscono sulle disuguaglianze educative e, quindi, sullo sviluppo del bambino. Sebbene alcuni contributi statali abbiano aumentato l'utilizzo dei servizi, ciò deve andare di pari passo con una maggiore accessibilità omogenea.

Per questo motivo, si intende prevedere un trasferimento economico di complessivi euro 5.000.000,00 a favore degli "Ambiti Territoriali Sociali", per la sperimentazione del "Fattore Famiglia" nel rispettivo territorio, secondo quanto riportato nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della medesima.

Il finanziamento per ogni singolo "Ambito Territoriale Sociale" è stato calcolato tenendo conto della capacità ricettiva dei servizi 0-3 anni riconosciuti dalla Regione del Veneto (ai sensi della L.R. n. 32/1990, L.R. 22/2002 e L.R. 2/2006 e di cui al decreto 44 del 12 agosto 2021 del Direttore u.o. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile - BUR 122 del 10 settembre 2021) e del relativo peso percentuale rispetto al totale dei posti disponibili per tutto il territorio regionale.

Con riferimento al modello di intervento, si evidenzia che l'accesso agevolato ai servizi alla prima infanzia prevede, per minore, un contributo una-tantum minimo di euro 200,00 ed uno massimo di 600,00, da utilizzarsi per la frequenza dei servizi 0-3 anni riconosciuti dalla Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 32/1990, L.R. 22/2002 e L.R. 2/2006 (di cui al decreto 44 del 12 agosto 2021 del Direttore della unità organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile, BUR 122 del 10 settembre 2021).

Inoltre, si sottolinea che l'importo del contributo è in funzione dell'applicazione del "Fattore Famiglia" e decresce linearmente da euro 600,00 fino ad un minimo di euro 200,00: euro 200,00 sono corrisposti per i redditi con un valore ISEE di euro 15.000,00 (come rideterminato dall'applicazione del "Fattore Famiglia"), mentre euro 600,00 sono corrisposti per i redditi con un valore ISEE massimo di euro 3.000,00 (come rideterminato dall'applicazione del "Fattore Famiglia"). Le domande con valore ISEE superiore ad euro 15.000,00 (come rideterminato dall'applicazione del "Fattore Famiglia") non avranno accesso al contributo. I contributi sono cumulabili con eventuali altri contributi disposti per i medesimi fini.

Per consentire un'applicazione efficace ed efficiente del "Fattore Famiglia", viene prevista, nell'ambito dell'accordo-quadro sottoscritto con l'Università di Verona - Dipartimento di Scienze Economiche, la collaborazione con il medesimo istituto universitario, che seguirà l'attuazione del "Fattore Famiglia" nel territorio degli "Ambiti Territoriali Sociali", fornendo agli stessi adeguato supporto organizzativo e curando, successivamente, la valutazione degli esiti, in stretto raccordo con la Regione del Veneto.

Infatti, a questo proposito, l'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Economiche ha manifestato l'interesse ad operare con la Regione, in considerazione dell'importanza attribuita, da parte dell'istituto universitario, all'innovazione, alla progettazione e alla valutazione "sociale", proponendo, per il periodo 2021-2023, un accordo ai sensi della legge 7 agosto 1990, numero 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare dell'articolo 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni", che stabilisce la possibilità di concludere, per le amministrazioni pubbliche, accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

L'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Economiche ha una tradizione ultraventennale di ricerche scientifiche connesse allo sviluppo e alla valutazione di pratiche e interventi sociali, fra le quali appaiono rilevanti le ricerche realizzate sul tema "Fattore Famiglia", dimostrando, per questo motivo, di essere in grado di offrire risorse umane con competenze tecnico-professionali utili per realizzare analisi quantitative e qualitative delle politiche messe in atto in ambito sociale.

D'altra parte, la Regione del Veneto intende cogliere l'opportunità offerta dalla collaborazione con l'Università - Dipartimento di Scienze Economiche per sperimentare una misura di accesso agevolato a primari servizi per la comunità, quali sono i servizi alla prima infanzia, in considerazione del prestigio di cui gode l'Università degli Studi di Verona, quale istituzione pubblica di alta cultura che promuove e organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica nonché il trasferimento delle conoscenze nel territorio.

A tal riguardo, l'Università di Verona - Dipartimento di Scienze Economiche opererà nel limite di euro 300.000,00 a favore degli "Ambiti Territoriali Sociali" e della Regione, curando l'impostazione organizzativa dell'applicazione del "Fattore Famiglia", in base a quanto previsto dall'accordo di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con particolare riguardo a: conoscenza del "Fattore" presso gli operatori; attivazione di una piattaforma web dedicata; raccolta delle istanze di accesso; analisi delle domande; applicazione del "Fattore Famiglia", approntamento della graduatoria; integrazione dei dati raccolti tramite la piattaforma web dedicata e le banche-dati previste dal D.lgs. 15-9-2017 numero 147 "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", specificamente all'articolo 24 "Sistema informativo unitario dei servizi sociali", rendendo disponibili all' "Ambito Territoriale Sociale" ulteriori estrapolazioni ed elaborazioni statistiche per le necessità dell' "Ambito"; integrazione della piattaforma web dedicata con le piattaforme informatiche e i software applicativi gestionali utilizzati dall' "Ambito Territoriale Sociale" per l'attuazione del procedimento amministrativo inerente alla presente iniziativa, in un'ottica di efficienza ed efficacia.

Nei confronti della Regione, l'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Economiche opererà per la valutazione degli esiti, in aggiunta alle rendicontazioni che la Regione chiederà agli "Ambiti Territoriali Sociali" con riferimento al rispettivo territorio, e per l'elaborazione di una proposta per la rilevazione periodica e sistematica di elementi di valutazione di interesse della Regione in ambito di politiche di intervento verso le famiglie.

Il direttore della U.O. Famiglia Minori Giovani e Servizio Civile è autorizzato alla sottoscrizione dell'accordo di cui all'**Allegato B**.

Per quanto sopra esposto si determina in euro 5.300.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della U.O. Famiglia Minori Giovani e Servizio Civile, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa del Bilancio regionale di previsione 2021-2023, esercizio 2021:

- numero 103422 denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali - interventi per le famiglie - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)" per euro 300.000,00;
- numero 104108 "Fondo nazionale per le politiche sociali - Sostegno alla natalità -Trasferimenti correnti (L. 328/2000, art. 20 e L. 388/2000, art. 80, co. 17, L.R. 20/2020, artt. 7-8)" per euro 4.576.917,32;
- numero 104304 "Azioni regionali a sostegno della natalità - Trasferimenti correnti (L.R. 20/2020, artt. 7-8)" per euro 100.000,00;
- numero 100016 "Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. A, l.r. 13/04/2001, n. 11 - art. 18, l.r. 29/12/2020, n. 39)" per euro 323.082,68.

La Direzione Servizi Sociali, a cui sono stati assegnati i capitoli citati, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza.

La spesa trova copertura, per un ammontare di euro 5.300.000,00 nei trasferimenti statali dal Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'accertamento in entrata n. 1839/2021, disposto con DDR numero 45 del 14 aprile 2021, di complessivi euro 28.259.385,81, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. n. 118/2011 a valere sul capitolo di entrata n. 1623 "Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)".

Il Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile è incaricato dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI il D.lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze del 19 novembre 2020;

VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001;

VISTA la L.R. n. 54, articolo 2, comma 2, lettera b), del 31 dicembre 2012;

VISTA la L.R. n. 20 del 28 maggio 2020;

VISTA la L.R. n. 41 del 29 dicembre 2020;

delibera

1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di avviare, presso gli "Ambiti Territoriali Sociali", una sperimentazione del "Fattore Famiglia" ai servizi alla prima infanzia, di cui all'articolo 3 della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, prevedendo, a tal fine, un trasferimento economico di complessivi euro 5.000.000,00 a favore degli stessi "Ambiti Territoriali Sociali", secondo quanto riportato nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della medesima;
3. di approvare l'accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 numero 241, valido per il periodo 2021-2023, con l'Università degli Studi di Verona, per realizzare, congiuntamente e ognuno per la propria parte, le attività per l'applicazione del "Fattore Famiglia" ai servizi alla prima infanzia, secondo quanto riportato nell'**Allegato B** alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della medesima, prevedendo, a tal fine, lo stanziamento di euro 300.000,00 a favore dell'Università degli Studi di Verona, importo massimo dell'obbligazione di spesa;
4. di incaricare il Direttore della U.O. Famiglia Minori Giovani e Servizio Civile alla stipulazione dell'accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Verona;
5. di determinare in euro 5.300.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della U.O. Famiglia Minori Giovani e Servizio Civile, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa:
 - numero 103422 denominato "Fondo nazionale per le politiche sociali - interventi per le famiglie - trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n.328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n.388)" per euro 300.000,00;
 - numero 104108 "Fondo nazionale per le politiche sociali - Sostegno alla natalità -Trasferimenti correnti (L. 328/2000, art. 20 e L. 388/2000, art. 80, co. 17, L.R. 20/2020, artt. 7-8)" per euro 4.576.917,32;
 - numero 104304 "Azioni regionali a sostegno della natalità - Trasferimenti correnti (L.R. 20/2020, artt. 7-8)" per euro 100.000,00;
 - numero 100016 "Fondo regionale per le politiche sociali - Trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art. 133, c. 3, lett. A, l.r. 13/04/2001, n. 11 - art. 18,

l.r. 29/12/2020, n. 39)" per euro 323.082,68,

del Bilancio regionale di previsione 2021-2023, esercizio 2021;

6. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui sono stati assegnati i capitoli di spesa citati, ha attestato l'effettiva disponibilità delle risorse nel bilancio 2021-2023;

7. di dare atto che la spesa di euro 5.300.000,00 trova copertura nei trasferimenti statali dal Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'accertamento in entrata n. 1839/2021, disposto con DDR numero 45 del 14 aprile 2021, di complessivi euro 28.259.385,81, ai sensi dell'articolo 53 del D.lgs. n. 118/2011 a valere sul capitolo di entrata n. 1623 "Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)";

8. che il finanziamento di cui al punto 2. sia trasferito agli "Ambiti territoriali sociali", in base alle disposizioni di cui all'**Allegato A**;

9. che il finanziamento di cui al punto 3. sia trasferito all'Università degli Studi di Verona, in base alle disposizioni di cui all'**Allegato B**;

10. di incaricare il Direttore della U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile dell'esecuzione del presente atto;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, co. 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, numero 33;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

**Voucher per la frequenza dei servizi alla prima infanzia****1. Denominazione**

1. Voucher per la frequenza dei servizi alla prima infanzia mediante applicazione sperimentale del “Fattore Famiglia”, di cui alla legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”.
2. Il voucher non sostituisce gli interventi di competenza del Comune, previsti ai sensi del D.P.R. 616/1977 in ambito di beneficenza pubblica.
3. I contributi sono cumulabili con eventuali altri contributi disposti per i medesimi fini.

2. Descrizione

1. Contributo minimo di euro 200,00 e massimo di euro 600,00 per minore per la frequenza dei servizi 0-3 anni riconosciuti dalla Regione del Veneto ai sensi delle leggi regionali numero 32/1990, 22/2002 e 2/2006 e di cui al decreto 44 del 12 agosto 2021 del Direttore u.o. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile - BUR 122 del 10 settembre 2021.
2. L'accesso al contributo è in funzione dell'ordine cronologico delle domande di contribuzione e delle risorse stanziate, pari a complessivi euro 5.000.000,00.
3. L'importo del contributo è in funzione dell'applicazione del “Fattore Famiglia” e decresce linearmente da euro 600,00 fino ad un minimo di euro 200,00; euro 200,00 sono corrisposti per i redditi con un valore ISEE di euro 15.000,00 (come rideterminato dall'applicazione del “Fattore Famiglia”), mentre euro 600,00 sono corrisposti per i redditi con un valore ISEE massimo di euro 3.000,00 (come rideterminato dall'applicazione del “Fattore Famiglia”). Le domande con valore ISEE superiore ad euro 15.000,00 (come rideterminato dall'applicazione del “Fattore Famiglia”) non avranno accesso al contributo.
4. Possono presentare domanda di contributo coloro che:
 - a. sono cittadini italiani oppure cittadini comunitari oppure cittadini extracomunitari in possesso di idoneo titolo di soggiorno oppure cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria;
 - b. hanno la residenza nel territorio regionale del Veneto;
 - c. convivono con il minore, adottato o in affidamento, frequentante, dal giorno 1.9.2021 e per mesi 2 anche non consecutivi, i servizi educativi all'infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 32/1990, L.R. 22/2002 e L.R. 2/2006 (decreto 44 del 12 agosto 2021 del Direttore u.o. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile - BUR 122 del 10 settembre 2021): figlio e genitore/genitore adottivo/genitore affidatario richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune, eccetto il caso in cui la domanda venga presentata dal legale rappresentante per il genitore minorenne o incapace di agire per altri motivi;
 - d. non hanno carichi pendenti ai sensi della L.R. numero 16 dell'11 maggio 2018, “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;
 - e. hanno un valore ISEE non superiore a euro 20.000,00, di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, in corso di validità e che contenga nella sezione “Nucleo familiare” il minore iscritto ai servizi all'infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto ai sensi delle leggi regionali numero 32/1990, 22/2002 e 2/2006 e di cui al decreto 44 del 12 agosto 2021 del Direttore u.o. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile - BUR 122 del 10 settembre 2021.

3. Modalità di gestione del trasferimento

1. Gli “Ambiti Territoriali Sociali” opereranno per l'applicazione sperimentale del “Fattore Famiglia” ai servizi alla prima infanzia nella comunità dei Comuni del proprio territorio, nel limite del finanziamento stabilito per ogni “Ambito Territoriale Sociale” nel successivo paragrafo “4. Riparto”, in particolare alla colonna “Importo in euro assegnato per l'applicazione sperimentale del “Fattore Famiglia” ai servizi alla



5297244e



prima infanzia". Il finanziamento per ogni singolo "Ambito Territoriale Sociale" è stato calcolato tenendo conto della capacità ricettiva dei servizi 0-3 anni riconosciuti dalla Regione del Veneto (ai sensi della L.R. n. 32/1990, L.R. 22/2002 e L.R. 2/2006 e di cui al decreto 44 del 12 agosto 2021 del Direttore u.o. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile - BUR 122 del 10 settembre 2021) e del relativo peso percentuale rispetto al totale dei posti disponibili per tutto il territorio regionale.

A tal fine, l'Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Scienze Economiche opererà verso ogni "Ambito Territoriale Sociale" sulla base di un apposito accordo sottoscritto con la Regione del Veneto, in attuazione dell'accordo-quadro stipulato in data 1 luglio 2021 per la realizzazione di iniziative di implementazione del "Fattore Famiglia" (ai sensi della deliberazione numero 1251 dell'1 settembre 2020 della Giunta Regionale).

2. La rendicontazione delle attività alla Regione deve avvenire da parte degli "Ambiti Territoriali Sociali", entro il termine e le modalità fissate dal Direttore regionale dell'Unità Organizzativi Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile.
3. Nel caso in cui la spesa rendicontata fosse inferiore a quella concessa dalla Regione, l' "Ambito Territoriale Sociale" sarà tenuto alla restituzione della maggiore erogazione.
4. Gli "Ambiti Territoriali Sociali" sono giuridicamente responsabili per:
 1. la divulgazione delle attività inerenti al "Fattore Famiglia" nel rispettivo territorio. Al riguardo, nei documenti e negli altri materiali relativi alla divulgazione del "Fattore Famiglia", occorre indicare che le attività sono realizzate con un contributo attribuito dalla Regione del Veneto ("Attività realizzata con il contributo della Regione del Veneto"), utilizzando l'apposito logo della Regione del Veneto, da richiedere mediante domanda, da inoltrare al competente ufficio della Regione, raggiungibile all'indirizzo internet www.regione.veneto.it/web/comunicazione-e-informazione/logo-e-stemmi;
 2. la raccolta delle domande, la decorrenza e la scadenza di presentazione delle medesime nonché la riapertura della raccolta e le deroghe alle proprie scelte organizzative per la modalità, la decorrenza e la scadenza di presentazione delle domande, compatibilmente con i termini di rendicontazione alla Regione;
 3. l'interpretazione, la scelta e l'applicazione delle fonti giuridiche relative alle varie fattispecie inerenti agli aspetti della domanda di contribuzione (quali, ad esempio, questioni relative alla residenza, al titolo di soggiorno, alle competenze del tutore minorile e al calcolo, alla validità e alla scelta della tipologia di ISEE);
 4. esclusione dei richiedenti privi dei requisiti;
 5. approvazione della graduatoria delle domande ammissibili;
 6. erogazione degli interventi economici;
 7. risposta ai quesiti posti dai Comuni e dagli interessati del territorio di riferimento dell'"Ambito Territoriale Sociale". Eventuali e residue richieste di informazioni alla Regione andranno presentate da parte degli "Ambiti Territoriali Sociali" tramite e-mail semplice all'indirizzo seguente: famigliaminorigiovani@regione.veneto.it. Le domande che potranno avere utilità per tutti gli "Ambiti Territoriali Sociali" saranno pubblicate, con la relativa risposta, nella sezione dedicata alla famiglia, ai giovani e ai minori del sito internet istituzionale della Regione. In ogni caso, la Regione non risponderà ai quesiti che:
 - a. implicano l'applicazione e l'interpretazione di norme nazionali (quali, ad esempio, questioni relative alla residenza, al titolo di soggiorno, alle competenze del tutore minorile, al sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali e al calcolo o alla scelta della tipologia di ISEE);
 - b. sono relativi allo stato del procedimento delle istanze presentate dai cittadini (quali, ad esempio, l'accettazione o il diniego della domanda di contribuzione e il tempo di attesa per la liquidazione del contributo);
 - c. sono finalizzati a mediare tra il cittadino richiedente e l' "Ambito Territoriale Sociale" nelle questioni inerenti all'accesso ai contributi, come, ad esempio:
 - (1) la scelta di un determinato periodo per l'avviso di contribuzione al posto di un altro;
 - (2) le difficoltà incontrate nella compilazione dell'istanza;
 - (3) la verifica della necessità di allegare determinati documenti all'istanza;
 - (4) l'irreperibilità di moduli da compilare e da allegare alla domanda;
 - (5) la conferma delle informazioni ricevute dall' "Ambito Territoriale Sociale";



- (6) i rimedi da esperire per la presentazione tardiva dell'istanza di contributo o per il rigetto della stessa;
- (7) la ricerca di informazioni disponibili presso l' "Ambito Territoriale Sociale";
- (8) l'interpretazione della risposta ricevuta dall' "Ambito Territoriale Sociale";
- (9) l'individuazione dell'ufficio dell' "Ambito Territoriale Sociale" al quale rivolgersi per chiarimenti (comprensivo dell'ubicazione geografica, del numero di telefono, dell'orario e delle modalità di accesso per l'utenza).



5297244e



4. Riparto

N. Prov.	Ambito territoriale sociale (deliberazione numero 1191 del 18 agosto 2020 della Giunta Regionale e comunicazione protocollo numero 556920 del 31.12.2020 alla Regione per quanto attiene alla Federazione dei Comuni del Camposampierese di Camposampiero - PD)	Ente beneficiario	Codice fiscale dell'ente beneficiario	Anagrafica	Capacità ricettiva dei servizi 0-3 anni riconosciuti dalla Regione del Veneto ai sensi della L.R. n. 32/1990, L.R. 22/2002 e L.R. 2/2006 e di cui al decreto 44 del 12 agosto 2021 del Direttore u.o. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile - BUR 122 del 10 settembre 2021	Importo in euro assegnato per l'applicazione sperimentale del "Fattore Famiglia" ai servizi alla prima infanzia ¹
1	BL Ambito Sociale VEN_01 – Belluno	Comune di Belluno	00132550252	00001292	440	87.733,00
2	VI Ambito Sociale VEN_03 – Bassano del Grappa	Comune di Bassano del Grappa	00168480242	00001925	888	177.062,00
3	VI Ambito Sociale VEN_04 – Thiene	Comune di Thiene	00170360242	00001983	915	182.445,00
4	VR Ambito Sociale VEN_20 - Verona	Comune di Verona	00215150236	00003162	3.009	599.976,00
5	VI Ambito Sociale VEN_05 – Arzignano	Comune di Arzignano	00244950242	00003814	771	153.733,00
6	VE Ambito Sociale VEN_10 - Portogruaro	Comune di Portogruaro	00271750275	00004204	763	152.138,00
7	VE Ambito Sociale VEN_12 – Venezia	Comune di Venezia	00339370272	00005362	1.678	334.583,00
8	TV Ambito Sociale VEN_08 - Asolo	Comune di Castelfranco Veneto	00481880268	00006903	1.083	215.944,00
9	VR Ambito Sociale VEN_22 - Sona	Comune di Sona	00500760236	00007059	1.847	368.280,00
10	VI Ambito Sociale VEN_06 – Vicenza	Comune di Vicenza	00516890241	00007284	1.845	367.882,00
11	VR Ambito Sociale VEN_21 - Legnago	Comune di Legnago	00597030238	00008363	839	167.291,00
12	VE Ambito Sociale VEN_14 – Chioggia	Comune di Chioggia	00621100270	00008753	212	42.271,00
13	PD Ambito Sociale VEN_16 - Padova	Comune di Padova	00644060287	00009102	3.175	633.075,00
14	PD Ambito Sociale VEN_17 – Este	Comune di Este	00647320282	00009138	881	175.666,00

¹ Il finanziamento per ogni singolo “Ambito Territoriale Sociale” è stato calcolato tenendo conto della capacità ricettiva dei servizi 0-3 anni riconosciuti dalla Regione del Veneto (ai sensi della L.R. n. 32/1990, L.R. 22/2002 e L.R. 2/2006 e di cui al decreto 44 del 12 agosto 2021 del Direttore u.o. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile - BUR 122 del 10 settembre 2021) e del relativo peso percentuale rispetto al totale dei posti disponibili per tutto il territorio regionale.



15	RO	Ambito Sociale VEN_19 – Adria	Comune di Adria	81002900298	00037717	213	42.471,00
16	RO	Ambito Sociale VEN_18 - Lendinara	Comune di Lendinara	82000490290	00037807	1.027	204.777,00
17	VE	Ambito Sociale VEN_13 – Spinea	Comune di Spinea	82005610272	00038061	1.125	224.318,00
18	TV	Ambito Sociale VEN_09 – Treviso	Comune di Treviso	80007310263	00063544	2.106	419.923,00
19	TV	Ambito Sociale VEN_07 - Conegliano	Comune di Conegliano	82002490264	00085088	928	185.037,00
20	PD	Ambito Sociale VEN_15 - Federazione dei Comuni del Camposampierese	Federazione dei Comuni del Camposampierese di Camposampiero	92142960282	148585	1.047	208.765,00
21	BL	Ambito Sociale VEN_02 – Feltre	Aulss 1 Dolomiti di Belluno	00300650256	00165833	284	56.630,00
					Totale	25.076	5.000.000,00

